



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

31 MAR. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **31 marzo 2009** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....

DELIBERA
47/09

REGOLAMENTI
2/3

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

31 MAR. 2009

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO DI CUI ALLA LEGGE N. 398/89".

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 20.01.2009 ha approvato la nuova versione del Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui alla legge n. 398/89" e parimenti la Commissione per il Regolamento di Contabilità ed i Regolamenti Interni in data 04 marzo u.s. ha espresso parere favorevole al riguardo.

Il Settore I della IV Ripartizione ricorda che in applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398/89 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la "frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero", previste dal Regolamento didattico emanato ai sensi del D.M. 270/2004.

Nel regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002 all'art. 64 comma 3, è stato previsto che la gestione delle suddette borse venisse disciplinata con Regolamenti Interni.

In attuazione della suddetta previsione normativa sia statale che universitaria, è stato redatto l'allegato Regolamento.

Il Settore in relazione a tale nuova stesura fa presente che:

- il precedente Regolamento era stato emanato con Decreto Rettorale del 29.10.1991 e regolamentava tutte le tipologie di borse di studio disciplinate dalla L. 398/89 (Perfezionamento estero, Scuole di Specializzazione non mediche e Post-Dottorato di Ricerca); successivamente le borse di studio Post-Dottorato di Ricerca sono state regolamentate autonomamente poiché date in gestione ai Dipartimenti. Quindi proseguendo su tale linea si è ritenuto utile regolamentare separatamente le due tipologie di borse residuali in modo da dotarsi di uno strumento maggiormente duttile per eventuali futuri cambiamenti;
- la versione attuale raccoglie tutte gli emendamenti presentati in seno al Senato Accademico dall'emanazione del vecchio regolamento ad oggi;
- introduzione dei titoli di studio per la partecipazione al concorso alla luce dei D.M. 509/1999 ed 270/2004;
- l'importo del limite di reddito stabilito con decreto del 19.04.1990 dal M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale, è stato elevato dal Senato Accademico nella seduta del 20.05.2004; nella stessa seduta sono state introdotte le mensilità di borse di studio in luogo del numero di borse di studio;
- introduzione della durata in carica dei componenti le Commissioni giudicatrici per non più di un triennio (richiesto dalla Commissione per il Regolamento di Contabilità ed i Regolamenti Interni) nonché dei tempi di svolgimento dei concorsi;
- inserimento dei criteri di valutazione dei titoli.


Il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegato quale parte integrante: Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui alla legge n. 398/89" (allegato 1)

RIPARTIZIONE IV
IL CAPO DEL SETTORE I
Dott.ssa Raffaella Iovane

lu





..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

31 MAR. 2009

DELIBERAZIONE N. 47/09

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la legge 398/89 concernente norme in materia di borse di studio;
- Visto che nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002, all'articolo 64 comma 3 è previsto che la materia delle borse di studio venga disciplinata con Regolamenti interni;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 20.01.2009 che approva il nuovo "Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui alla legge n. 398/89";
- Acquisito il parere favorevole della Commissione per il Regolamento di Contabilità ed i Regolamenti Interni ;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito ed, in particolare, l'opportunità di apportare alcune modifiche all'art. 6 del Regolamento;
- Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili

DELIBERA

di approvare l'allegato "Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui alla legge n. 398/89", a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO DI CUI ALLA LEGGE N. 398/89"

ART. 1 – Finalità e natura delle borse di studio

In applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la *"frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero"*.

Le borse sono destinate a studenti in possesso di laurea magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2 – Norme comuni ed incompatibilità

Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate contestualmente, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti¹.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio erogata ai sensi della legge n. 398/89 non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

La fruizione della borsa di studio è incompatibile con un reddito personale complessivo annuo lordo superiore al limite individuato con decreto del M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

Ai borsisti non possono essere affidate attività didattiche.

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 i dipendenti pubblici che fruiscono della borsa di studio possono chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio.

Gli iscritti ai dottorati di ricerca e ai dottorati in cotutela nonché gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, purché non titolari di borsa di studio, possono usufruire delle borse di perfezionamento all'estero solo se espressamente autorizzati, dai rispettivi Collegi di dottorato o Consigli delle Scuole di Specializzazione.

I titolari di borsa di studio per dottorato di ricerca, dottorato in cotutela ovvero per scuola di specializzazione non possono usufruire contestualmente della borsa di perfezionamento all'estero.

¹ Vedi art. 6 della Legge 398/89

31 MAR. 2009



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Art. 3 – Modalità di ripartizione del finanziamento destinato alle borse

Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Per la *"frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero"* il numero delle mensilità è stabilito dal Senato Accademico, che le attribuisce alle aree disciplinari corrispondenti ai Comitati consultivi del CUN.

Le aree disciplinari, per le quali sono banditi i concorsi, vengono determinate dal Senato Accademico tra le seguenti:

SCIENZE MATEMATICHE ED INFORMATICHE	(CUN n.1)
SCIENZE FISICHE	(CUN n.2)
SCIENZE CHIMICHE	(CUN n.3)
SCIENZE DELLA TERRA	(CUN n.4)
SCIENZE BIOLOGICHE	(CUN n.5)
SCIENZE MEDICHE	(CUN n.6)
INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA	(CUN n.8)
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE	(CUN n.9)
SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICHE, LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE	(CUN n.10)
SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE	(CUN n.11)
SCIENZE GIURIDICHE	(CUN n.12)
SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE	(CUN n.13)
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	(CUN n.14)

All'interno delle suddette aree disciplinari verranno indicati raggruppamenti di discipline con la conseguente individuazione delle lauree magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento, correlate.

ART. 4 - Importo e durata delle borse

L'importo di ogni mensilità delle borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero è pari ad € 1.290,00. Tale importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Le borse hanno durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi ed il relativo importo è proporzionale alla durata del soggiorno all'estero. Frazioni superiori ai 15 giorni saranno considerate, ai fini della retribuzione, pari ad una mensilità.

ART. 5 - Modalità e requisiti per la partecipazione al concorso

Il concorso è indetto attraverso l'emanazione di apposito bando.

Tale bando indicherà i seguenti requisiti che i candidati autocertificheranno ai sensi del D.P.R. 445/2000:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- 1) possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento richiesto per l'area disciplinare corrispondente, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- 2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e del Vaticano, nonché i cittadini comunitari che svolgano l'attività di perfezionamento in paesi diversi da quello di provenienza);
- 3) età non superiore ai ventinove anni alla data di pubblicazione del bando - il candidato non deve aver superato tutto il ventinovesimo anno di età²; è esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di età prevista, sia pure ad altri fini, dalla normativa vigente;
- 4) non avere già usufruito in precedenza di altre borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero;
- 5) non fruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti; o di fruirne ed essere conseguentemente disposto a rinunciare;
- 6) avere il reddito personale complessivo annuo lordo non superiore al limite di cui all'art. 2, riferito all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale;
- 7) i dipendenti pubblici dovranno dichiarare di impegnarsi a chiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di fruizione della borsa;
- 8) di conoscere la lingua richiesta dall'Istituzione di accoglienza.

Tutti i requisiti di cui ai punti 1, 2, 4 e 8 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, prevista nel relativo bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione attestante l'impegno formale di accettazione del candidato da parte di qualificata istituzione estera od internazionale all'estero di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata. I candidati che aspirino a svolgere un'attività sono tenuti a presentare anche un programma dell'attività stessa.

Il corso o l'attività di perfezionamento devono essere, comunque, strettamente attinenti all'area disciplinare cui si riferiscono ed agli studi precedentemente compiuti.

Art. 6 - Commissioni Giudicatrici

Le Commissioni Giudicatrici saranno composte da tre o cinque membri scelti tra i docenti di ruolo confermati, appartenenti ai raggruppamenti disciplinari per i quali è stato bandito il concorso; la durata in carica dei componenti le Commissioni giudicatrici non

² vedi L. 398/89 art. 5 comma 2

31 MAR. 2009



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

potrà superare un triennio. Le funzioni di Presidente sono assunte da un Professore Ordinario. Le Commissioni sono designate dal Senato Accademico e nominate dal Rettore.

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie per indisponibilità dei membri designati, saranno disposte con Decreto Rettorale.

Le Commissioni dovranno concludere i lavori entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso.

ART. 7 - Procedure concorsuali

Le singole Commissioni devono esprimersi sulla idoneità della Istituzione estera e la congruità del progetto rispetto all'area disciplinare prescelta. Tale valutazione deve essere effettuata preliminarmente alla valutazione degli altri titoli presentati dai candidati. Si considerano, comunque, idonee tutte le Università statali e quelle private di pari grado. Qualora la valutazione dovesse essere negativa essa va obbligatoriamente motivata.

Il concorso per titoli ed esami consisterà in un colloquio volto ad accertare l'attitudine e la preparazione dei candidati nell'area disciplinare prescelta, nonché la buona conoscenza della lingua richiesta dall'Istituzione di accoglienza.

La Commissione giudicatrice dispone di un numero complessivo di 100 punti da attribuire ad ogni candidato come segue:

a) voto di laurea fino a 30 punti

110 e lode	30
110	28
109-108	24
107-105	22
104-100	10
Inferiore a 100	5

b) pubblicazioni fino a 10 punti suddivisi nel modo seguente:

fino a 2 punti per ogni pubblicazione in extenso su riviste/libri/volumi internazionali;

fino a 1 per ogni pubblicazione in extenso su riviste/libri/volumi nazionali;

fino a 0,5 punti per ogni estratto di "comunicazioni" a Congressi/Convegni;

c) altri titoli fino a 10 punti suddivisi nel modo seguente:

5 punti per ogni Dottorato di Ricerca o Specializzazione conseguiti;

2 punti per ogni Corso di Perfezionamento, Master o Borsa di studio post-lauream erogata da Università o Enti Pubblici/Privati della durata di almeno 6 mesi;

d) colloquio fino a 50 punti.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene una votazione di 7/10 equivalente a 35 punti.

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito in base alla quale saranno attribuite le mensilità, sino ad esaurimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 8 – Nomina dei vincitori ed erogazione delle borse di studio

I vincitori delle borse di studio sono nominati con decreto del Rettore.

La borsa di studio verrà corrisposta in due rate di cui la prima, pari ai 2/3, all'inizio dell'attività di frequenza, e la seconda, pari a 1/3, al termine del corso. Il pagamento della borsa è in relazione alla durata del periodo trascorso all'estero. Il borsista dovrà obbligatoriamente far pervenire all'Amministrazione universitaria una attestazione di frequenza rilasciata dalla struttura estera dove ha svolto attività di perfezionamento.

ART. 9 - Decadenza e sospensione

L'assegnatario che per qualsiasi motivo non concluda il periodo di frequenza minimo di sei mesi decade dal diritto alla borsa di studio ed è tenuto alla restituzione della somma percepita.

Eventuali differimenti della data di inizio del soggiorno all'estero o interruzioni nel periodo di fruizione della borsa verranno consentiti ai vincitori solo in caso di maternità o di gravi motivi che l'Amministrazione si riserva di valutare e a condizione che l'istituzione estera presso la quale deve recarsi il borsista rilasci formale nulla osta a tali differimenti dalla data di inizio o alle interruzioni del periodo di frequenza.

Art. 10 – Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso.

In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Controlli e Sanzioni

L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Art. 12 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione con decreto rettorale.